



PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO N. 5
VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI

- REGOLAMENTO CE N. 1071/2009 -
- DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 291 del 25.11.2011 -
- DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 79 del 08.07.2013, MODIFICATO CON IL DECRETO DIRIGENZIALE PROT. N. 6 DEL 06.02.2014 DELLO STESSO MINISTERO.
- COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROT. N. 0001812 DEL 28.01.2015.

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME D'IDONEITA' ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA E DI PERSONE SU STRADA.

- ANNO 2015 -

ART. 1 - OGGETTO -

In applicazione a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dal conseguenziale Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25.11.2011, secondo le disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 del 08.07.2013, modificato con il Decreto Dirigenziale n. 6 del 06.02.2014, esplicitate nella comunicazione prot. n. 0001812 del 28.01.2015 dello stesso Ministero, nonché nel "Regolamento per l'espletamento all'esame d'idoneità alla professione di trasportatore per il trasporto su strada di cose per conto di terzi e viaggiatori", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37/9 del 4.07.06, modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 41 del 05.08.2014 con i poteri del Consiglio, è indetto Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame d'idoneità alla professione di trasportatore su strada di merci e di persone su strada.

ART. 2 - FONTI NORMATIVE -

La materia è disciplinata e regolamentata dalla seguente normativa:

- D.Lgs. 112/98, art. 105, comma 3;
- D.Lgs. 395/2000 e ss.mm.ii.;
- Accordo Stato - Regioni - EE.LL., siglato dalla Conferenza Unificata il 14.02.2002;
- Regolamento Provinciale per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatori di merci e viaggiatori su strada, di cui al D.Lgs. 112/98 art. 105, c. 3, lett. g), approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37/9 del 04 luglio 2006, modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 41 del 05.08.2014 con i poteri del Consiglio;
- Regolamento CE n. 1071/2009,
- Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25.11.2011;

• Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 del 08.07.2013, modificato con il Decreto Dirigenziale n. 6 del 06.02.2014 dello stesso Ministero, esplicitati con la comunicazione prot. n. 0001812 del 28.01.2015 del medesimo Organismo.

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE -

Per l'ammissione all'esame il candidato, deve:

- a) essere residente in uno dei Comuni della Provincia di Brindisi;
(al cittadino Comunitario ed extracomunitario è richiesto altresì il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia);
- b) aver raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15.12.1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado (titolo di studio conseguito a seguito di corso di durata triennale, quadriennale, quinquennale);
- g) essere in possesso dell'attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all'esame, organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente, in mancanza del requisito di cui alla precedente lett. f);
- h) essere in possesso di attestato di idoneità professionale "nazionale" di trasportatore di merci su strada o di persone su strada;
** per coloro che chiedono di sostenere esclusivamente l'esame internazionale.*

I cittadini italiani o comunitari, nelle more della presentazione del titolo posseduto, di cui alla precedente lett. f) possono autocertificarne il possesso, ai sensi del D.P.R. 445/00.

I titolari di titoli di studio, sempre come previsto alla precedente lett. f), rilasciati da Stati non appartenenti all'Unione Europea, possono preventivamente autocertificarne il possesso a mezzo di dichiarazioni rese tramite l'ambasciata o consolato di appartenenza, di stanza in Italia.

ART. 4 – TIPOLOGIA DEGLI ESAMI -

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CE n. 1071/2009 e dell'art. 8 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 291 del 25 novembre 2011, sono definite le seguenti tipologie di esame:

- a) esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale (esame completo);
- b) esame integrativo per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale.

ART. 5– DISCIPLINA DELL'ESAME -

Ai sensi dell'art. 8, commi da 2) a 5), del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 dell'8 luglio 2013, avente per oggetto: *“Attuazione dell'art. 8 del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, concernente le condizioni relative al requisito di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada per conto di terzi e dell'art. 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, concernente i quesiti e gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale”*, modificato con il Decreto Dirigenziale n. 6 del 06.02.2014 dello stesso Ministero, come esplicitati con la comunicazione prot. n. 0001812 del 28.01.2015 del medesimo Organismo, si dispone che le previste prove d'esame saranno sostenute esclusivamente *con i nuovi quesiti e tipi di esercitazione di cui al decreto dirigenziale n. 79/2013*.

A tal proposito si riporta integralmente il testo della comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0001812 del 28.01.2015:

“ Oggetto: Accesso alla professione di trasportatore su strada – Chiarimenti relativi alla circolare 9/2013 della Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità e del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi”

“In relazione alla circolare in oggetto ed in seguito a segnalazioni pervenute dal territorio si rende necessario emanare specifici chiarimenti in relazione alla validità degli attestati di frequenza ai corsi di preparazione all'esame di idoneità professionale iniziati prima del 1° ottobre 2013 (vecchi quiz e tipi di esercitazione) nella vigenza del decreto dirigenziale n. 126/2008.

Come è noto, l'art. 8, comma 5, del decreto della Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità prot. n. 79/2013 sancisce che a far data dal 1° gennaio 2015 le Commissioni per gli esami di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore per conto di terzi non possono più organizzare le prove d'esame previste e disciplinate da decreto dirigenziale 126/2008.

Con successiva circolare congiunta della Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità e del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori n. 9/2013 si è previsto che coloro che avessero seguito corsi di preparazione iniziati prima del 1° ottobre 2013 potessero – fino al 31 dicembre 2014 – sostenere le prove con i vecchi quesiti e i tipi di esercitazione di cui al citato decreto dirigenziale n. 126/2008 e alla circolare n. 5/2006 della Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose ovvero optare, previa richiesta alla competente Commissione provinciale, per l'esame con i nuovi quesiti e tipi di esercitazione di cui al decreto dirigenziale n. 79/2013.

Si precisa, pertanto, che allo stato, ferma restando l'impossibilità di organizzare le prove d'esame con i quiz, i tipi di esercitazione e le procedure di cui al decreto dirigenziale n. 126/2008 e alla circolare n. 5/2006, e non essendo stato indicato alcun termine temporale alla facoltà di optare per il “nuovo esame”, i candidati che siano in possesso degli attestati di frequenza relativi ai corsi preliminari relativi ai vecchi quiz e tipi di esercitazione potranno comunque sostenere gli esami con i nuovi quiz e tipi di esercitazione, nonché con la procedura di cui al decreto dirigenziale n. 79/2013, previa sottoscrizione di atto di consapevolezza della suddetta circostanza.

Si specifica, nondimeno, che gli attestati di frequenza di cui al capoverso che precede potranno consentire l'accesso alle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale fino alla data del 31 dicembre 2016".

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE -

Le domande (utilizzare la modulistica allegata al presente bando) di partecipazione al presente bando, redatte in bollo da €. 16,00=, pena esclusione, a seconda della tipologia d'esame da sostenersi, dovranno essere indirizzate:

• ALLA COMMISSIONE D'ESAME PER L'IDONEITA' ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI – Via De Leo, 3 – BRINDISI –

• ALLA COMMISSIONE D'ESAME PER L'IDONEITA' ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI PERSONE SU STRADA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI – Via De Leo, 3 – BRINDISI –;

e pervenire, tassativamente, pena esclusione, entro:

- LE ORE 12,00 DEL GIORNO 24 SETTEMBRE 2015 -

mediante una delle seguenti modalità:

1. direttamente all'Ufficio di Protocollo della Provincia di Brindisi (posta in arrivo) 2° piano – via De Leo, 3 – Brindisi;

2. sistema postale: perentoriamente entro lo stesso giorno della scadenza prevista, **pena esclusione**, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta di spedizione una delle seguenti diciture, a seconda della sessione e della tipologia d'esame a cui il candidato intende partecipare:

• "Domanda di ammissione all'esame d'idoneità alla professione:

- trasportatore di merci su strada;

- trasportatore di persone su strada –;

Sessione d'esame - anno 2015 -.

3. trasmissione alla casella di posta elettronica: provincia@pec.provincia.brindisi.it Il candidato può trasmettere la domanda (corredata della relativa documentazione) redatta con modalità informatica, con posta elettronica certificata, con un delle seguenti modalità:

a) domanda sottoscritta dall'interessato mediante firma digitale basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato. In tal caso sarà ritenuta valida solo se inviata in formato pdf o rtf, privi di macroistruzioni o codici eseguibili;

b) domanda con sottoscrizione autografa dell'interessato (1) che può essere inviata anche in copia immagine, corredata, obbligatoriamente, di copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. In tal caso, il sottoscrittore della domanda, dichiara di impegnarsi a conservare l'originale della domanda e dei documenti ed a presentarli alla Provincia di Brindisi in caso di necessità e specifica richiesta.

(1) Ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 – Codice Amministrazione digitale -.

Le domande, inviate a mezzo posta elettronica, dovranno, comunque, essere debitamente assolte con il previsto bollo di €. 16,00= e per la scansione dell'istanza e dei documenti deve essere utilizzata scala di grigi e colore.

Le domande trasmesse con posta elettronica senza firma digitale, senza firma autografa e/o in formati diversi da quelli indicati (2) e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra riportata saranno escluse da procedimento in essere.

(2) Il formato dei documenti inviati e firmati digitalmente con un certificato di firma rilasciato da una delle autorità di certificazioni DEVE essere PDF oppure PDF/A.

L'eventuale presentazione delle domande oltre le predette date ed ore, per cause non imputabili a questo Ente, comporterà l'esclusione delle stesse dal procedimento in essere.

Sul sito internet (www.provincia.brindisi.it), sono disponibili i modelli di domanda appositamente predisposti.

Gli istanti, nelle domande, devono riportare:

- cognome e nome, data e luogo di nascita, attestandone, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la residenza;

dichiarando:

- di possedere i requisiti di idoneità morale ed i requisiti culturali, come indicati al precedente art. 2);
- * I candidati in possesso degli attestati di frequenza relativi ai corsi preliminari attinenti ai vecchi quiz e tipi di esercitazione potranno comunque sostenere gli esami con i nuovi quiz e tipi di esercitazione, nonché con la procedura di cui al decreto dirigenziale n. 79/2013 e s.mm.ii., previa sottoscrizione di atto di consapevolezza della suddetta circostanza (barrare la specifica parte appositamente indicata nei modelli di domanda predisposti dall'Ufficio – bando 2015 -)
- di voler svolgere l'esame integrativo essendo in possesso dell'attestato d'idoneità professionale nazionale;
- di essere consapevoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia;
- di essere consapevoli che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

allegando:

- copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;

e, pena esclusione:

- attestazione di versamento dell'importo di €. 80.00 effettuato su cc. 12882726, per diritti di segreteria, nella cui causale, a seconda della sessione e della tipologia d'esame da sostenersi, dovrà essere specificata una delle seguenti diciture:

ESAME MERCI

“Esame d'idoneità alla professione di trasportatore di merci su strada – Sessione d'esame anno 2015 – Cap. E. 608 -;

ESAME PERSONE

“Esame d'idoneità alla professione di trasportatore di persone su strada – Sessione d'esame anno 2015 – Cap. E. 607 -.

I requisiti prescritti, pena esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione.

ART. 7 - PROGRAMMA D'ESAME -

A cura della competente struttura del Ministero dei Trasporti vengono resi pubblici gli elenchi generali dei quesiti e dei tipi di esercitazione, di cui al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 del 08.07.2013, che i candidati possono visionare per la preparazione, in quanto oggetto delle prove d'esame.

L'elenco completo dei quesiti, riferito al predetto decreto Ministeriale, è consultabile sul sito internet del Ministero dei Trasporti: www.trasporti.gov.it sezione Autotrasporto.

ART. 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME -

L'esame d'idoneità alla professione di trasportatore di merci su strada e di persone su strada consta di due prove scritte, ovvero:

• **1^ prova scritta:**

n. 60 quesiti, con n. 4 risposte alternative, di cui n. 40 relative all'ambito nazionale e n. 20 relative all'ambito internazionale, così suddivise:

- n. 20 quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
- n. 10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- n. 10 quesiti per la materia di accesso al mercato;
- n. 10 quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica;
- n. 10 quesiti per la materia di sicurezza stradale.

Il tempo a disposizione è di due (2) ore.

Il punteggio massimo attribuibile è di p. 60 e la prova è superata conseguendo il minimo di p. 30/60, ovvero rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti per ciascuna delle singole materie.

• **2^ prova scritta:**

- una esercitazione, contenuta nell'elenco di quelle relative ad entrambi gli ambiti, nazionale ed internazionale, inerente n. 4 problematiche.

Il tempo a disposizione è di due (2) ore.

Il punteggio massimo attribuibile è di p. 40 (max p.10 per ciascuna problematica) e la prova è superata conseguendo il punteggio minimo complessivo di p. 16/40, ovvero affrontando in modo sufficientemente corretto (voto 6) almeno due problematiche su quattro.

L'esame è superato, e quindi si ottiene l'idoneità professionale, se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi, 1^ e 2^ prova scritta, è di almeno p. 60/100.

Per i candidati che chiedono di sostenere l'esame relativo al solo ambito internazionale (già in possesso del titolo rilasciato per l'ambito nazionale), le prove saranno svolte sottoponendo ai candidati sia i sessanta quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materia innanzi richiamata, sia su una esercitazione pratica, inerente n. 4 problematiche, contenuta esclusivamente nell'elenco di quelle relative all'ambito internazionale.

L'esame è superato, e quindi si ottiene l'idoneità professionale, se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi, 1^ e 2^ prova scritta, è di almeno p. 60/100, così realizzato:

- 1^ prova scritta – quesiti -: conseguendo il punteggio minimo di p. 30/60, ovvero rispondendo esattamente ad almeno il 50% complessivo dei n. 60 quesiti.
- 2^ prova scritta – casi pratici -: conseguendo il punteggio minimo complessivo di p. 16/40, ovvero affrontando in modo sufficientemente corretto (voto 6) almeno due problematiche su quattro.

ART. 9 – CONVOCAZIONE –

Le prove d'esame, 1^ prova – quesiti a domanda multipla – 2^ prova - casi pratici -, si svolgeranno nella stessa giornata.

Tutti i candidati, ammessi a sostenere le prove d'esame previste, saranno convocati, a mezzo telegramma, almeno 20 (venti) giorni prima della data di svolgimento della prove stesse.

Nella comunicazione di convocazione sarà indicata la sede d'esame, la data e l'ora stabilita.

ART. 10 - PROCEDURE --

Preliminarmente allo svolgimento delle prove, la Segreteria, alla presenza dei Componenti della Commissione, genera le schede relative alla 1^ prova – quiz a risposta multipla – ed alla 2^ prova – casi pratici – in n numero pari ai candidati convocati all'esame. Le stesse vengono chiuse in apposite buste, debitamente sigillate siglate sui lembi da parte dei Commissari.

Di seguito, la Commissione:

- Effettua l'appello nominale, verificando a mezzo la presentazione di idoneo documento d'identità, in corso di validità, l'esattezza dei dati, registrandoli sull'apposito verbale;
- invita ciascun candidato a prendere posto nell'aula destinata allo svolgimento degli esami;
- chiede che uno dei candidati si presenti al tavolo di Segreteria per procedere all'apertura dei plichi contenenti le prove d'esame e verificarne l'integrità degli stessi (il nominativo del candidato viene riportato a verbale);
- dispone, fronte retro, su lati opposti, gli elaborati relativi alla 1^ e 2^ prova, chiamando i candidati, in ordine alfabetico, a scegliere, casualmente, un elaborato per ciascuna prova. I numeri corrispondenti alle schede scelte da ciascun candidato vengono riportati a verbale, con l'apposizione della sigla da parte dello stesso candidato;

• consegna ai candidati:

- l'elaborato scelto relativo alla 1^ prova – quiz -;
- una penna;
- una busta piccola, contenente un foglietto su cui apporre il nome e cognome – il luogo e la data di nascita – il numero della scheda scelta per la prova da effettuarsi;
- una busta grande, nella quale dovranno essere chiusi gli elaborati realizzati e la busta piccola, che, al termine della prova, dovrà essere consegnata alla segreteria debitamente sigillata.

Gli elaborati scelti, relativi alla 2^ prova – casi pratici –, vengono chiusi in un'apposita busta e conservati nella stessa aula dell'esame da parte della Segreteria.

Analogha procedura viene effettuata per procedere alla 2^ prova d'esame – casi pratici -.

Gli elaborati non scelti (candidati assenti) vengono chiusi in apposita busta.

ART. 11 - ESITO DELLE PROVE D'ESAME -

La Commissione Giudicatrice, al termine dei propri lavori, forma l'elenco dei candidati con l'esito dell'esame.

L'elenco dei candidati che hanno superato le prove d'esame e conseguito il relativo attestato sarà pubblicato sul sito internet della stessa Provincia: www.provincia.brindisi.it.

Ai candidati risultati non idonei ad una delle previste prove d'esame o che, pur idonei, non hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo (p. 60/100), necessario per il conseguimento del relativo attestato, sarà resa debita comunicazione riportante l'esito delle prove sostenute.

Il rilascio degli attestati avviene a seguito di presentazione di apposita istanza in bollo (€ 16,00=), corredata da versamento di € 15,00 su conto cc. 12882726 – Cap. E. 606- e da n. 1 marca da bollo (€ 16,00=) da apporre sull'attestato stesso, utilizzando il modello reso in pubblicazione unitamente all'elenco dei candidati, di cui al precedente capoverso 2).

Al superamento dell'esame integrativo "internazionale", l'Ufficio provvederà al ritiro dell'attestato limitato ai trasporti "nazionali" già in possesso del candidato e rilascerà nuovo attestato completo.

ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SESSIONE IN CORSO E DI ANNULLAMENTO DELLE PROVE -

Sono esclusi dall'esame i candidati ammessi che non risultano presenti al termine dell'appello nominale.

Sono annullate le prove dei candidati che durante lo svolgimento delle prove stesse:

- consultano testi, fogli e manoscritti;
- utilizzano penne diverse da quelle fornite;
- utilizzano altri fogli al di fuori di quelli forniti;
- si allontanano dall'aula prima di aver completato la prova;
- utilizzano telefoni cellulari o altre apparecchiature di comunicazione;
- appongono sulle buste o sui fogli forniti per le esercitazioni segni che rendono identificabili le prove.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI -

Relativamente allo svolgimento della "Sessione d'esame – anno 2015 – , si dispone che:

- Non sono previste prove di recupero per i candidati assenti;
- i candidati, ammessi a sostenere l'esame, saranno convocati, per tipologia, in un'unica seduta, secondo il calendario predisposto dalla preposta Commissione;
- i candidati convocati, **risultati assenti**, dovranno ripresentare domanda, nei termini previsti dal bando al momento vigente, corredata del relativo nuovo versamento;
- i candidati, **non idonei** all'esame, dovranno ripresentare domanda, corredata del versamento, per sostenere una nuova prova che, comunque, non potrà essere svolta prima che siano trascorsi tre (3) mesi dalla data dell'esame non superato.

I candidati, all'atto della presentazione all'esame, dovranno esibire, in originale, un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'esclusione dalla seduta.

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando di concorso, si rinvia al "Regolamento Provinciale per l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di cose per conto di terzi", disponibile presso l'Ufficio Trasporti della Provincia di BRINDISI.

Brindisi, 29 luglio 2015.


IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vito INGLETTI